

Cass. pen. Sez. III, (ud. 15-10-2008) 18-11-2008, n. 42886

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) V.L., N. IL (OMISSIS);

2) M.E., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 09/10/2007 di PERUGIA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per annullamento senza rinvio (capo a) per il V. per prescrizione, rigetto nel resto.

Udito il difensore Avv. MORETTI Franco (Roma).

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - Con sentenza in data 9/10/2007 la Corte di Appello di Perugia confermava la pronuncia del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Terni del 3/7/2003, con la quale V.L. e M.E. erano stati condannati, all'esito di giudizio abbreviato - condizionato per il V. alla audizione di alcune ragazze dipendenti del locale - ritenuta la continuazione tra i reati e previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la diminuzione del rito, il V. alla pena di

anni 2, mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00, di multa, il M. alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 2.000,00, di multa, in quanto ritenuti responsabili dei seguenti reati:

Il V.: a) del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, perchè, assumendo alle proprie dipendenze cittadine straniere prive di permesso di soggiorno nel locale notturno "(OMISSIS)" di "(OMISSIS)" per l'intrattenimento dei clienti, consistente anche in prestazioni di carattere sessuale, e assicurando loro la disponibilità di alloggi, favoriva la loro permanenza nel territorio italiano al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità;

b) dei reati di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8, art. 4 n. 7, perchè, attuando la condotta descritta al capo a), e, nella specie, consentendo ai clienti di avere rapporti sessuali con le "entraineuses" e percependo il compenso dovuto per tali prestazioni, induceva, favoriva e comunque sfruttava la prostituzione delle ragazze straniere impiegate presso il "(OMISSIS)".

In (OMISSIS), fatti accertati a partire dall'(OMISSIS), anche in epoca antecedente e successiva.

Il M.;

c) del reato p. e p. dell'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 - così derubricata dal G.U.P. l'originaria contestazione di cui ai commi 3 e 3 ter (mancando la prova che le ragazze fossero entrate in Italia illegalmente e non, piuttosto, con un visto turistico)- d) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8, art. 4, n. 7, perchè, provvedendo ad accompagnarle presso i locali notturni di varie località del centro- nord Italia ed a presentarle ai gestori che le assumevano per attività di intrattenimento avente ad oggetto anche prestazioni sessuali in favore dei clienti, occupandosi anche successivamente dei loro spostamenti nei vari night dove venivano impiegate, agevolandole, in particolare, nei loro spostamenti, assicurando loro un alloggio e ricevendo un compenso per tale attività di mediazione dai gestori dei locali e dalle stesse ragazze, induceva, favoriva e comunque sfruttava la prostituzione di numerose ragazze straniere, anche in situazione di irregolarità nel territorio dello Stato Italiano.

In (OMISSIS) ed altrove, fatti accertati a partire dall'(OMISSIS), commessi anche in epoca antecedente e successiva.

2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati: il V. a mezzo del proprio difensore, il M. personalmente.

2.1 - La difesa del V. ha dedotto:

1) erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, e difetto di motivazione con riferimento al richiesto dolo specifico, consistente nel fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

2) difetto di motivazione rispetto ad un argomento dedotto dalla difesa con l'atto di appello. Il Giudice di prime cure era caduto nell'erronea convinzione che i testi indotti dalla difesa al momento della loro deposizione fossero ancora dipendenti del V. e, pertanto, inattendibili. Con il gravame si era evidenziato che i suddetti testimoni, al contrario, erano stati licenziati dal locale ben cinque mesi prima rispetto alla deposizione: la Corte di Appello non aveva motivato in proposito;

3) con l'atto di appello si era censurata l'intrinseca inattendibilità della teste B.D., soprattutto in ragione dei suoi gravi problemi psichici: anche tale rilievo era stato ignorato dalla Corte territoriale.

2.2 - Il M. ha dedotto:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, non essendo emersa alcuna prova che il prevenuto fosse a conoscenza del fatto che le ragazze straniere avessero il permesso turistico scaduto o non avessero il permesso. Se il primo Giudice aveva ritenuto che non vi fosse la prova in ordine alla entrata illegale delle ragazze in Italia - tanto che la contestazione nei suoi confronti era stata modificata - non si comprendeva da cosa scaturisse la prova circa la consapevolezza del ricorrente sulla regolarità dei permessi di soggiorno;

2) difetto di motivazione in ordine agli elementi a carico del prevenuto con riferimento ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;

3) omessa motivazione in ordine all'aumento di pena apportato per la continuazione. In data 24/9/2008 venivano dal M. depositati motivi aggiunti, con i quali si ribadiva quanto già argomentato nel ricorso principale.

3 - Essendo il ricorso proposto dal V. ammissibile, in quanto non manifestamente infondato, va rilevato che il reato di cui al capo a) della rubrica, commesso secondo la contestazione fino all' (OMISSIS), si è prescritto in data 30/4/2008. In parte qua, la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, non emergendo cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., secondo le corrette argomentazioni svolte dai Giudici di merito. Va, conseguentemente, eliminata la relativa pena di mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa, così determinata dal primo Giudice a titolo di continuazione con il reato di cui al capo b) della rubrica.

3 - Destituito di valenza è il secondo motivo di gravame, con il quale si deduce difetto di motivazione in punto di ritenuta inattendibilità dei testi indotti dalla difesa. In realtà, trattasi di obiezione che - seppure sinteticamente - ha trovato risposta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 8), avendo i Giudici del merito dato conto di aver considerato le argomentazioni della difesa e, tuttavia, di averle ritenute irrilevanti alla luce del corposo compendio probatorio già acquisito a carico del V..

4 - A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche con riferimento alle censure mosse con il terzo motivo, avendo la Corte territoriale offerto esaustiva motivazione delle ragioni per le quali andava riconosciuta piena attendibilità alla teste B.D., le cui dichiarazioni in merito all'attività di prostituzione che si svolgeva all'interno del locale e sulla consegna del denaro al V., avevano trovato pieno riscontro in quelle rese dai testi Z. e Ma. e, per quanto concerneva la posizione del coimputato M., anche in quella della teste S.Y. (cfr. sentenza impugnata pag. 8).

5 - Nel resto, pertanto, il ricorso del V. va rigettato.

6 - Anche il ricorso del M. va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.

6.1 - Con il primo motivo lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, dal momento che, difettando la prova che le ballerine straniere fossero entrate illegalmente in Italia, non poteva esservi prova della sua consapevolezza in merito alla regolarità o meno dei relativi permessi di soggiorno. L'assunto è infondato in diritto ed in fatto.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero sul territorio dello Stato - reato previsto del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, - costituisce fattispecie a forma libera, così che la circostanza che lo

straniero abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato, sia pure legalmente, non esclude la rilevanza penale delle condotte che successivamente abbiano favorito la sua permanenza protrattasi irregolarmente (cfr. Cass. Sez. 3[^], 3/10/2006 n. 39952, Boscananu ed altri). In fatto, la sentenza impugnata da atto (cfr. pag. 7), con motivazione esaustiva, cha il M. non solo sapeva della situazione di irregolarità, se non di clandestinità, delle straniere, ma si era attivato per agevolarne la permanenza in Italia, impiegandole presso vari locali notturni ed adibendole al ruolo di "intrattenitrici". 6.2 - Infondato è altresì il motivo relativo al preteso difetto di motivazione in ordine ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, emergendo dalla semplice lettura delle sentenze sia di primo che di secondo grado che il ruolo svolto dal M. era quello di "procacciatore" di ragazze straniere che venivano assunte a condizione che dichiarassero la loro volontà a prostituirsi (cfr. pag. 6 sentenza Tribunale). E' stato accertato in fatto che il M. riceveva compensi dai gestori dei locali e dalle stesse ragazze per la suddetta attività di mediazione.

6.3 - Da ultimo, va rigettata la censura relativa all'omessa motivazione in punto di aumento di pena a titolo per continuazione, in quanto la Corte territoriale, pur rispondendo con motivazione sintetica, non si è, però, sottratta al suo onere motivazionale, ritenendo l'aumento apportato ex art. 81 cpv. c.p., consono alla gravità dei fatti, alla loro reiterazione nel tempo ed al rilevante ruolo svolto dall'imputato nell'ambito del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione.

7 - Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del M. al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) della rubrica per il V. ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione e di Euro 500,00, di multa; rigetta il ricorso del V. nel resto; rigetta il ricorso del M., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2008